

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. 717**

Conversione in legge del decreto-
legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative

Gli emendamenti approvati dalla 1^a
Commissione
(aggiornato alle ore 20 del 2 agosto 2018)

Edizione provvisoria

agosto 2018
n. 48/1



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. 717**

Conversione in legge del decreto-
legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative

Gli emendamenti approvati dalla 1^a
Commissione
(aggiornato alle ore 20 del 2 agosto 2018)

Edizione provvisoria

agosto 2018
n. 48/1

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 3, comma 1-bis (emendamento 3.15) (<i>Proroga di termini in materia di vendita di energia elettrica e gas naturale</i>).....	9
Articolo 4, comma 1-bis (emendamento 4.2 e identici) (<i>Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane</i>).....	11
Articolo 4, comma 3-bis (identici emendamenti 4.15 e 4.16) (<i>Misure sul trasporto pubblico locale</i>)	13
Articolo 4, comma 3-bis (emendamento 4.18) (<i>Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite</i>)	15
Articolo 6, comma 1 (emendamento 6.1) (<i>Abilitazione scientifica nazionale</i>)	17
Articolo 6, commi 3-bis e 3-ter (emendamento 6.4) (<i>Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici ed asili nido</i>).....	19
Articolo 6, comma 3-bis (emendamenti 6.10 e 6.11) (<i>Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori</i>)	21
Articolo 6, comma 3-bis (emendamento 6.13) (<i>Verifiche sulle vulnerabilità sismiche degli edifici scolastici</i>)	23

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 3, comma 1-bis (emendamento 3.15)
(Proroga di termini in materia di vendita di energia elettrica e gas naturale)

L'emendamento 3.15 - approvato nel corso dell'esame in sede referente - rinvia (dal 1° luglio 2019) al 1° luglio 2020:

- la cessazione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale;

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, **comma 59**, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha disposto l'abrogazione, a partire dal **1° luglio 2019**, della disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. La data della cessazione del regime di “maggior tutela” nel settore del **gas naturale** è stata infatti fissata al **1° luglio 2019**: è la data dell'abrogazione della disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita **ai consumatori domestici** che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

- la cessazione del regime di “maggior tutela” nel settore dell'energia elettrica.

L'articolo 1, **comma 60**, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha previsto l'abrogazione, **a decorrere dal 1° luglio 2019**, della disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai **consumatori domestici** e ai **piccoli consumatori industriali**. La disposizione citata ha inoltre introdotto un **servizio di salvaguardia**, regolato dall'Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a **condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero**, al fine di garantire la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela si trovino senza fornitore.

Il comma 60 in esame era intervenuto sulle disposizioni di recepimento del c.d. “terzo pacchetto energia” (d.lgs. 93/2011), abrogando la norma (articolo 35, comma 2) che prevede la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia per:

- i clienti finali civili;
- le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
- che non scelgano un fornitore sul mercato libero.

A tal fine novella i co. 59 e 60 dell'art. 1 della legge 124/2017.

Articolo 4, comma 1-bis (emendamento 4.2 e identici)
(Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

Gli **identici emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, approvati in sede referente**, modificano l'articolo 1, comma 1078, della legge di bilancio per il 2018. A tale riguardo, si ricorda che i commi 1076-1078 di quella legge recano autorizzazioni di spesa per la realizzazione **di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**. In particolare, il comma 1078 prevede che sia prodotta la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi in questione (da parte delle province e delle città metropolitane) entro il **31 marzo successivo all'anno di riferimento**. Con la modifica in esame il termine del 31 marzo viene prorogato al **30 giugno successivo all'anno di riferimento**.

La certificazione avviene mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016). La norma, in particolare, richiama il comma 1072 della legge in esame, che rifinanzia tale fondo.

Articolo 4, comma 3-bis (identici emendamenti 4.15 e 4.16)
(Misure sul trasporto pubblico locale)

Gli identici emendamenti 4.15 e 4.16 approvati in sede referente propongono una modifica all'articolo 27, comma 2, lett. *d*) del decreto-legge n. 50 del 2017. Tale comma 2 reca nuovi criteri per il **Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.**

La disciplina recata dalla lettera *d*) interviene ai fini di incentivare, a regime, l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica attraverso una penalizzazione economica a forme di affidamento diretto a società *in house*, nonché di promuovere il rispetto delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di estensione dei bacini di gara, schemi di bandi di gara e convenzioni da inserire nei capitolati di gara, nomina delle commissioni aggiudicatrici, contratti di servizio stipulati con società affidatarie *in house* del servizio di TPL, insussistenza di condizioni discriminatorie nei bandi di gara relativi al trasporto ferroviario regionale. A tal fine la citata lettera *d*), prevede, quale penalizzazione, una riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni.

La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati **alla data del 30 settembre 2017** in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), sino alla loro scadenza, nonché **per i servizi ferroviari regionali** nel caso di avvenuta pubblicazione **alla medesima data** ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del medesimo regolamento. Quest'ultimo reca disposizione ai contenuti della pubblicazione che deve essere effettuata, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto.

Con la modifica in esame si stabilisce che la riduzione non si applichi **per i servizi ferroviari regionali in caso di pubblicazione dell'avviso entro il 2 dicembre 2018.**

Articolo 4, comma 3-bis (emendamento 4.18)
(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

L'**emendamento 4.18**, approvato in sede referente, **rende meno stringenti le condizioni**, stabilite dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, per il **riconoscimento** alle regioni di una quota del 20 per cento del **fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale**.

In particolare, si rammenta che **l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017** (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*) dispone, per finalità di coordinamento della finanza pubblica, che per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale** è riconosciuta alla regione a condizione che la stessa, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbia certificato - mediante intesa in sede di Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno - l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 (per ulteriori informazioni sul Fondo in questione si rinvia al [dossier](#) sul decreto-legge n. 50 del 2017).

L'emendamento in esame rende meno stringente **tale condizione limitandone la coerenza al solo anno 2017**, anziché al quadriennio 2017-2020. Conseguentemente, è sufficiente che la regione abbia ottemperato all'obbligo di certificare l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite entro il 30 giugno del 2017, per potersi vedere riconoscere l'intera quota ad essa spettante del Fondo in questione.

Articolo 6, comma 1 (emendamento 6.1)
(Abilitazione scientifica nazionale)

Il comma 1 proroga al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere **la valutazione delle domande relative al V quadrimestre della tornata ASN 2016-2018. L'emendamento 6.1 (che assorbe l'em. 6.2) - approvato nel corso dell'esame in sede referente -** specifica che la proroga in esame si riferisce, in via transitoria, **solo alle procedure di abilitazione ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

Nella relazione illustrativa si precisa che la disposizione in oggetto intende prorogare **dal 6 agosto 2018 al 30 ottobre 2018** (*presumibilmente per effetto di un refuso, essendo il termine di scadenza della proroga fissato al 31 ottobre 2018*) il termine per il completamento delle attività riferite **al V quadrimestre della tornata ASN 2016-2018**, in considerazione del fatto che, con riferimento al predetto quadrimestre, è stato registrato il più alto numero complessivo di domande rilevato nell'ambito della tornata 2016-2018, ossia 21749 domande a fronte di 20369 del I quadrimestre, 4768 del II quadrimestre, 3824 del III quadrimestre, 7621 del IV quadrimestre.

La disposizione in oggetto, peraltro, così come formulata all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2018, può ingenerare l'equivoco che il termine oggetto di proroga sia quello ordinario relativo all'articolo 8, comma 3, del DPR 95/2016, che ha previsto che la valutazione debba **concludersi entro 3 mesi**, decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la domanda. Su tale previsione è intervenuto l'articolo 4, comma 5-*sexies*, del decreto legge 244/2016 - aggiunto dalla legge di conversione 24/2007 - **che ha prorogato tale termine di 30 giorni.**

L'emendamento in oggetto opportunamente specifica che la proroga si riferisce solo alle procedure pendenti, eliminando dubbi ermeneutici sul versante applicativo.

Con [Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532](#), è stata definita, per il primo biennio, la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. In base all'art. 2 del D.D. 1532/2016, la domanda di partecipazione doveva essere presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del DPR 95/2016, durante tutto l'anno, con modalità telematiche e secondo i seguenti termini:

- I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale (GU 4^a Serie Speciale -n. 61 del 2 agosto 2016) ed entro le ore 15.00 del 2 dicembre 2016;
- II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro le ore 15.00 del 3 aprile 2017;
- III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro le ore 15.00 del 4 agosto 2017;
- IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro le ore 15.00 del 5 dicembre 2017;
- V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro le ore 15.00 del 6 aprile 2018.

Per ulteriori approfondimenti sulla tematica si veda il [Focus del Servizio Studi della Camera su "La disciplina per il reclutamento dei professori e per il conferimento di contratti per ricercatore universitario"](#).

Articolo 6, commi 3-bis e 3-ter (emendamento 6.4)
(Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici ed asili nido)

L'emendamento 6.4 - approvato nel corso dell'esame in sede referente - **aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 6** del decreto legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini in materia di istruzione ed università. **Con il comma 3-bis, si differisce** (dal 31 dicembre 2017) **al 31 dicembre 2018** il termine di **adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio**, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Con il comma 3-ter si differisce (dal 31 dicembre 2017) **al 31 dicembre 2018** il termine per **l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti ad asilo nido**, nei casi in cui a ciò non si sia già provveduto.

Con riferimento **al comma 3-bis** dell'articolo 6, si ricorda che l'**art. 10-bis del D.L. 104/2013** (L. 128/2013) ha previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Successivamente, l'**art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015** (convertito in L. 21/2016) ha disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 10-bis del D.L. 104/2013, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2016**. Il decreto del Ministro dell'interno è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 12 maggio 2016 ([D.I. 12 maggio 2016](#)).

Il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio è stato prorogato, nei casi in cui a ciò non si fosse già provveduto, **al 31 dicembre 2017** dall'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) oggetto di novella con la proposta emendativa in oggetto.

Con [D.I. 21 marzo 2018](#) sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Il comma 3-ter dell'articolo 6 novella invece il comma 2-bis dell'articolo 4 del D.L. 244/2016 (L.19/2017), prorogando **al 31 dicembre 2018** il termine di adeguamento della normativa antincendio per edifici e locali adibiti ad asili nido, inizialmente fissato al 31 dicembre 2017.

A tale riguardo si ricorda che il **predetto comma 2-bis** dell'articolo 4 - introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 244/2016 (convertito poi in L. 19/2017) - ha stabilito **al 31 dicembre 2017** il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non si fosse ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del [decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014](#),

in relazione agli adempimenti richiesti dalla medesima lettera *a*). Tali adempimenti - quali stabiliti nella disposizione richiamata - concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite ed altre disposizioni).

Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).

Successivamente è stato adottato il citato [D.I. 21 marzo 2018](#), recante applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Articolo 6, comma 3-bis (emendamenti 6.10 e 6.11)
(Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori)

Gli emendamenti identici 6.10 e 6.11, approvati in sede referente, propongono di differire al calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia per il 2019-2020 e all'anno scolastico 2019-2020 l'applicazione del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia (o cosiddette materne), divieto relativo ai minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa.

Si ricorda che gli obblighi in oggetto sono stati ridefiniti dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119). Quest'ultima disciplina prevede, in caso di mancato adempimento degli obblighi ivi contemplati, il divieto di accesso, con esclusivo riferimento ai servizi educativi ed alle scuole suddetti, mentre per le scuole di ordine e grado successivo l'effettuazione delle vaccinazioni non costituisce requisito di accesso (ferme restando le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti responsabili, a conclusione delle procedure amministrative ivi previste).

Articolo 6, comma 3-bis (emendamento 6.13)
(Verifiche sulle vulnerabilità sismiche degli edifici scolastici)

L'emendamento 6.13 - approvato nel corso dell'esame in sede referente - **posticipa la proroga (dal 31 agosto 2018) al 31 dicembre 2018** il termine entro il quale deve essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica** ogni **immobile adibito ad uso scolastico** situato nelle **zone a rischio sismico** classificate 1 e 2, con **priorità** per quelli situati **nelle quattro regioni del centro-Italia** colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. A tal fine, novellando l'articolo 20-*bis*, comma 4, del D.L. 8/2017 (convertito in L. 45/2017) viene aggiunto il comma 3-*bis* all'articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini in materia di istruzione ed università.

Il citato art. 20-*bis*, co. 4, stabilisce che, entro il **31 agosto 2018**, ogni immobile adibito ad uso scolastico [situato](#) nelle **zone sismiche 1 e 2**, con **priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2** del D.L. 189/2016, dovesse essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica**.

[Qui](#) la pagina dedicata alle verifiche sismiche sulle scuole e agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico presente sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

L'art. 20-*bis* del D.L. 8/2017 – come modificato, da ultimo, dall'art. 11-*ter*, co. 3, D.L. 91/2017 (convertito in L. 123/2017) – ha destinato alle **verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici** situati nelle **zone sismiche 1 e 2**, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, co. 161 della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disponendo che almeno il **20%** delle risorse debba essere riservato alle quattro regioni interessate dagli **eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria)**. Ha inoltre stabilito che, **entro il 31 agosto 2018**, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Il MIUR, con [D.M. 8 agosto 2017](#), ha accertato economie per 105.112.190,27 euro.

A sua volta, l'art. 41, co. 3, **D.L. 50/2017** (convertito in L. 96/2017), istituendo nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, ha disposto che le risorse dello stesso siano destinate, fra l'altro, al finanziamento delle **verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici** di cui all'art. 20-*bis*, co. 4, del D.L. 8/2017, situati nei comuni di cui all'art. 1, D.L. 189/2016, nonché di edifici scolastici situati nei Comuni della **zona sismica 1**, e alla realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.

Conseguentemente, con nota Prot. 8008 del 28 marzo 2018, è stato pubblicato dal MIUR l'avviso con il quale sono state rese disponibili le risorse stanziare ed è stata successivamente approvata la graduatoria con D.D. n. 363 del 18 luglio 2018. I suddetti atti sono consultabili sul [sito Internet del MIUR](#).